



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 16 Gennaio 2021

Prot. 015/21

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Darco PELLÓS

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On. Carlo SIBILIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: **Diritto alla prossima procedura di mobilità per il personale Vigile del Fuoco dell' 85° corso.**

Come è noto il vigente art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, per il personale del ruolo Vigili del Fuoco prevede che *"Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni"*.

Il personale Vigile del Fuoco dell' 85° corso in data 30/09/2021 maturerà i due anni di permanenza nella prima sede.

Il Decreto DCF n. 151 del 22/12/2020 ha previsto che *"Il 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco ha inizio il giorno 28 dicembre 2020 e si svolge per effettive 37 (trentasette) settimane"* il cui termine dovrebbe essere quindi verso la fine di settembre 2021, cui seguirà l'assegnazione alla prima sede e il trasferimento dei Vigili del Fuoco più anziani in conseguenza della ricognizione mediante circolare delle aspirazioni di mobilità.

E quindi più che verosimile che alla data di **"effettivo trasferimento"** anche il personale Vigile del Fuoco dell' 85° corso avrà concluso *"Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione"*.

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede che anche il personale dell' 85° corso venga ammesso a partecipare alla procedura di mobilità di che trattasi, consentendo loro di esprimere le sedi richieste pur in presenza di circolare di mobilità emanata prima della conclusione dei due anni di permanenza nella prima sede, così da veder soddisfatto l'art. 6, comma 3, del D.lgs 217/05 qualora poi l'Amministrazione dia corso agli effettivi trasferimenti in una data successiva ai compimento dei citati due anni di permanenza.

Quanto sopra ovviamente nel rispetto delle anzianità di servizio, delle diverse decorrenze dei corsi di formazione e senza danneggiare il personale VF più anziano.

Si rimane in attesa di riscontro in merito e si porgono distinti saluti.

il Segretario Generale aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini

